COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)
tel. 01139891 - telefax 0113989382
Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

SERVIZIO COMMERCIO – SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CHIOSCHI

INDICE

PARTE I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI 3

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità 3
Art. 2 – Localizzazione dei chioschi 3
Art. 3 – Criteri di individuazione di nuove aree per l'insediamento di chioschi. 4
Art. 4 – Definizioni specifiche 4
Art. 5 – Modalità di selezione del concessionario e contenuto essenziale dei bandi per l'assegnazione di aree libere e/o chioschi esistenti. 6
Art. 6 – Durata della concessione 6
Art. 7 – Corrispettivo della concessione 7
Art. 8 – Valenza edilizia delle concessioni 7
Art. 9 – Termini per gli interventi di nuova costruzione e/o riprogettazione 8
Art. 10 – Esercizio delle Concessioni e rinnovi 9
Art. 11 – Casi di recesso unilaterale 9
Art. 12 – Termine della Concessione e riconsegna delle aree 10
Art. 13 – Revoca (o decadenza) della Concessione 10
Art. 14 – Ritardo nei pagamenti 11
Art. 15 – Garanzia a corredo della domanda 11
Art. 16 – Garanzie di esecuzione 12

PARTE II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO 13

Art. 17 – Tipologia e dimensioni del chiosco 13
Art. 18 – Qualità del manufatto 14
Art. 19 – Tipologie, materiali, caratteristiche e funzionalità dei manufatti 14

PARTE III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 15

Art. 20 – Norme finali 15
ELENCO ALLEGATI 16

Parte I – Finalità e disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione degli stessi nell'ambito del territorio comunale di Beinasco, nonché gli aspetti di tipo giuridico e patrimoniale che non siano altrove stabiliti. Esso integra le previsioni contenute nel "Regolamento Edilizio" (approvato con D.C.C. n. 24 del 25.6.2018), il quale, all'art. 87, definisce le caratteristiche generali dei chioschi e le procedure amministrative per il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione.
2. Per ciò che concerne l'occupazione degli spazi pubblici, intesi come aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, da destinare all'installazione dei chioschi si rimanda a quanto disciplinato al Capo IV "occupazione di spazi e aree pubbliche" del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".
3. Le indicazioni tecniche o le altre specifiche contenute nel presente regolamento costituiscono ulteriori approfondimenti rispetto alle norme di carattere generale e pertanto prevalgono in caso di eventuale contrasto.

Art. 2 – Localizzazione dei chioschi

1. L'Allegato A "Planimetria generale di individuazione delle aree per nuovi chioschi" al presente regolamento individua sul territorio comunale le aree in cui è possibile prevedere i nuovi chioschi. Attraverso appositi atti la Giunta Comunale provvede, all'occorrenza, all'individuazione di nuove aree per l'insediamento di chioschi in zone di espansione urbana o in quelle prive di servizi ritenuti necessari.
2. L'elenco delle aree in cui è possibile prevedere i nuovi chioschi è il seguente:
   - Parcheggio fronte cimitero Beinasco – piazza Donatori di Sangue;
   - Area parco di via Montello – via Montello;
   - Area verde fronte scuola Mei – via Mascagni;
   - Area verde fronte skate park – Strada Orbassano Area ex chiosco Borgo Melano;
   - Parcheggio ingresso cimitero Borgaretto – via Cimitero;
   - Area pedonale fronte scuola Calvino – via Orbassano n. 11F;
   - Parcheggio fronte scuola Calvino – via Togliatti;
   - Area verde adiacente pista bikecross – via Moro fronte n. 11;
   - Aree pubbliche ricadenti nel parco urbano (Parco del Sangone) individuato come area "F", di cui all'art. 19 dell'N.T.A. del P.R.G.C.

Art. 3 – Criteri di individuazione di nuove aree per l'insediamento di chioschi.

1. La localizzazione di nuove aree in cui è possibile prevedere nuovi chioschi non individuate nell'art. 2 e nell'allegato A al presente regolamento, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, oltre che motivata da esigenze funzionali, è attivabile quando il contesto urbano in cui si vuole prevedere l'installazione ne trae valore in ordine agli aspetti ambientali, sociali, economici.
2. Le localizzazioni devono privilegiare i percorsi pedonalizzati di parchi, piazze e parcheggi e altri luoghi dotati di ampie banchine per transito pedonale;
3. La collocazione del chiosco è preclusa quando la sua presenza potrebbe incidere negativamente su aspetti legati al paesaggio urbano, a segni ambientali e urbanistici rievocanti particolari vicende legate alla tradizione dei luoghi. Di tali aspetti si dovrà tenerne conto in fase di istruttoria tecnica;
4. le localizzazioni di spazi pubblici o privati ad uso pubblico per nuovi chioschi in nuove aree, possono essere individuate preferibilmente:
   - in aree di nuovi e/o esistenti insediamenti residenziali privi di locali in cui è possibile insediare attività commerciali;
   - su banchine di strade urbane di quartiere o strade locali, compatibilmente con le disposizioni dettate dal vigente Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Decreto del Presidente Della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
   - nelle aree verdi, a condizione che il chiosco insista su superficie dell'area verde almeno 10 volte superiore alla superficie coperta del chiosco. Eccezionalmente, nel caso che l'insediamento del chiosco penalizzi il patrimonio verde del comune, il concessionario sarà tenuto ad attivare interventi compensativi, secondo valutazione effettuata dal Settore competente, proporzionati al verde penalizzato dall'intervento e finalizzati al miglioramento qualitativo del dell'area interessata o, in alternativa, di aree verdi limitrofe.
   - su aree contigue a quelle dei mercati, nel rispetto dei punti precedenti;
   - eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti.

Art. 4 – Definizioni specifiche

1. Per le finalità del presente Regolamento Chioschi si applicano le seguenti definizioni.
   a. "**Chiosco**": struttura a carattere durevole o provvisorio realizzata con tecnologie tali da consentirne l'agevole smontaggio e/o rimozione, posta su spazio pubblico o di uso pubblico e adibita ad attività a

carattere commerciale conforme come destinazione e ubicazione a quanto previsto dal presente regolamento e alle norme regionali e nazionali vigenti.
Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le strutture che prevedono attività in forma automatizzata o in assenza di personale impiegato presso la struttura, indipendentemente dal genere di esercizio (es. "casette dell'acqua", "casette del latte", servizi igienici, box foto tessere).

b. "**Chioschi a carattere commerciale privato**" tipologia funzionale nelle quali si eserciti il commercio: a titolo esemplificativo, sono categorie merceologiche consentite quelle di somministrazione di alimenti e bevande, prodotti alimentari confezionati, souvenir e prodotti tipici locali confezionati, fiori, rivendite di giornali, libri, riviste e quotidiani, bigiotteria, articoli di arredo, articoli sportivi e per il tempo libero, materiale audiovisivo, oggettistica in genere, servizi di supporto al turismo (noleggio bici, ciclo officine);
c. "**Intervento di mantenimento**": intervento su un manufatto esistente teso ad assicurarne il permanere della funzionalità e del decoro di tutti gli elementi – strutturali e non – a livello equivalente a quello iniziale.
d. "**Intervento di riprogettazione**": intervento su un manufatto esistente eccedente il mantenimento e teso al rinnovo più o meno esteso degli elementi – strutturali e non – tale da pervenire ad un manufatto che sia percepibile come nuovo o rinnovato e che possa perdurare in tale stato, salvi semplici interventi di mantenimento, fino allo scadere della concessione. Può consistere anche nella completa rimozione dell'esistente e la successiva fornitura e posa di manufatto diverso.
e. "**Intervento di rimozione**": intervento su un manufatto esistente consistente nella demolizione dello stesso e nel ripristino dell'area di sedime e circostanti.
f. "**Intervento di nuova costruzione**": intervento di fornitura e posa in opera di un manufatto su un'area in precedenza non occupata da chiosco.
g. "**Concessione**" il provvedimento amministrativo con il quale, al termine di uno specifico procedimento, il Comune conferisce al Concessionario il diritto di costruire e mantenere su area pubblica un chiosco ovvero di utilizzare un chiosco di proprietà comunale collocato su area pubblica.
h. "**Spazio pubblico**" porzione di area pubblica appartenente al demanio o soggetta al regime del demanio pubblico o al patrimonio indisponibile del Comune.
i. "**Spazio privato ad uso pubblico**" porzione di area di cui è titolare un soggetto diverso dal Comune, gravata da vincolo di uso pubblico per il conseguimento di fini di pubblico interesse, parimenti soggette al regime del demanio pubblico o al patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 5 – Modalità di selezione del concessionario e contenuto essenziale dei bandi per l'assegnazione di aree libere e/o chioschi esistenti.

1. Il concessionario di chioschi a carattere commerciale privato, su spazio pubblico o privati ad uso pubblico, verrà selezionato attraverso bandi i cui criteri sono stabiliti nei commi successivi.
2. L'assegnazione di spazi pubblici o privati ad uso pubblico per interventi di nuova costruzione di nuovi chioschi è disciplinata da apposito bando.
3. L'individuazione di aree libere per l'insediamento di nuovi chioschi è elencata al precedente art. 2 – localizzazione chioschi - e indicata graficamente nella Tav. 1 – "Planimetria generale di individuazione delle aree per nuovi chioschi" Allegato A al presente regolamento.
4. La Giunta Comunale provvede periodicamente, all'occorrenza, attraverso apposito bando, all'individuazione di spazi pubblici o privati ad uso pubblico nei quali possono effettuarsi interventi di nuova costruzione di nuovi chioschi e/o concessione di chioschi esistenti a carattere commerciale privato.
5. I bandi devono contenere essenzialmente:
   a. l'indicazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico in cui è possibile installare nuovi chioschi o il chiosco esistente oggetto di concessione;
   b. la superficie e le caratteristiche degli spazi;
   c. i seguenti criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi e la stesura della graduatoria dei concessionari idonei:
      - per tipologia di attività ammissibile;
      - anzianità nell'esercizio dell'attività, desumibile dalle visure camerali;
      - qualità della proposta di mantenimento/ riprogettazione/ nuova costruzione;
      - qualità della proposta progettuale dell'attività;
   d. le modalità di presentazione delle domande;
   e. le modalità di dichiarazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi;
   f. l'indicazione che la mancata osservanza delle disposizioni regolamentari, comporta l'automatica revoca dell'assegnazione.
6. Ulteriori elementi di valutazione, punteggi, tipologie di attività consentite potranno essere stabilite in sede di approvazione del bando con atto della Giunta Comunale.

Art. 6 – Durata della concessione

1. La durata della concessione dei chioschi a carattere commerciale privato o di spazi pubblici o privati ad uso pubblico nei quali possono essere realizzati interventi di nuova costruzione di chioschi a carattere commerciale privato, è stabilita in anni dieci con possibilità di rinnovo per altri dieci anni.

2. Alla scadenza i manufatti realizzati dal concessionario divengono di proprietà dell'Amministrazione Comunale, salvo che la concessione non disponga diversamente. È comunque fatto salvo il diritto del concessionario che ha realizzato il chiosco di ottenere un indennizzo sul manufatto che diviene di proprietà Comunale, trovando in tal caso tutela nell'ordinamento civilistico.
3. In caso di pronunciata decadenza della concessione i manufatti divengono di proprietà comunale.
4. L'intervento di rimozione dei propri manufatti avviene a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, salvo che la concessione non disponga diversamente e salvo che il provvedimento di decadenza non abbia stabilito la rimozione in danno del concessionario inadempiente o suoi aventi causa.

Art. 7 – Corrispettivo della concessione

1. Qualora l'oggetto della concessione sia la sola area di sedime il corrispettivo è determinato dal canone patrimoniale occupazione suolo pubblico e da un contributo determinato in sede di bando.
2. Nel caso in cui formi oggetto della concessione l'area ed il manufatto sovrastante il corrispettivo sarà quello indicato nella concessione e verrà adeguato anno per anno sulla base degli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
3. Nel caso in cui formi oggetto della concessione l'area ed il manufatto sovrastante da assoggettarsi ad intervento di riprogettazione il corrispettivo indicato nella concessione di cui al comma precedente sarà ridotto a quello di cui al comma 1 soltanto in seguito al completamento dei lavori, previa comunicazione da parte del concessionario e verifica da parte degli uffici competenti.
4. Su richiesta del concessionario e previa verifica degli uffici circa lo stato del manufatto le concessioni per mantenimento possono essere trasformate in concessioni per riprogettazione, modificando conseguentemente le condizioni in base al presente regolamento.

Art. 8 – Valenza edilizia delle concessioni

1. I manufatti definiti "Chioschi" non rappresentano compromissioni permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici e commerciali.
2. I manufatti installati facenti parte del Chiosco devono comunque rispettare i vincoli idraulici, paesaggistici e quelli diversi di natura edilizia qualora applicabili.
3. Per la nuova costruzione è necessario il titolo abilitativo edilizio previsto

dalla normativa di settore, lo stesso sarà contenuto nel provvedimento unico, ex D.P.R. 160/2010, che sarà rilasciato dallo Sportello Unico Attività produttive (S.U.A.P.).

Art. 9 – Termini per gli interventi di nuova costruzione e/o riprogettazione

1. In seguito alla intervenuta aggiudicazione dell'assegnazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, conseguente alla procedura di cui all'art. 5 del presente regolamento, l'aggiudicatario è tenuto alla presentazione del progetto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, conforme alla proposta presentata in occasione del bando, al presente regolamento e a tutte le norme tecniche in quanto applicabili. L'aggiudicatario è altresì tenuto alla presentazione della domanda di occupazione suolo pubblico.
2. La presentazione di entrambe le domande deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione, in modalità telematica tramite il portale del S.U.A.P. (sportello unico attività produttive) del Comune di Beinasco.
3. In caso di ritardo nella presentazione delle domande di cui ai commi precedenti, il Comune potrà provvedere alla revoca della aggiudicazione. L'adempimento della presentazione del progetto è condizione essenziale per il rilascio della Concessione, fermo restando che il Concessionario resta obbligato alla presentazione delle eventuali integrazioni che verranno richieste dal Comune nei termini assegnati di norma pari a 30 giorni.
4. Ottenuta la Concessione e il titolo edilizio abilitativo il Concessionario dovrà dare inizio ai lavori entro 90 giorni e concluderli nei successivi 90. Detti termini, per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al Concessionario, possono essere prorogati per una sola volta e per non più di 90 giorni.
5. In caso di ritardo nei termini di inizio o di ultimazione dei lavori il Comune potrà dichiarare la decadenza della Concessione e conseguentemente incamerare le eventuali porzioni di manufatto presenti sull'area o farle rimuovere al Concessionario ovvero in danno al medesimo.
6. Al termine dei lavori il Concessionario è tenuto a darne comunicazione allegando una propria dichiarazione, a firma anche del Direttore Lavori, attestante la conformità dell'opera al progetto approvato, ad ogni normativa tecnica in quanto applicabile, l'ottemperanza alle norme igienico sanitarie, al superamento delle barriere architettoniche, l'idoneità statica, la conformità degli impianti. Produrrà inoltre le certificazioni di conformità degli stessi ed ogni altra documentazione ritenuta utile. Tale comunicazione dovrà essere predisposta nella forma prevista dalla normativa di settore, avente valenza di fine lavori e agibilità dei luoghi.
7. I termini di durata della concessione decorreranno dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 6.

8. Il concessionario, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori di cui al precedente comma 6 potrà presentare al S.U.A.P. l'istanza per l'attività commerciale che sarà esercitata.

Art. 10 – Esercizio delle Concessioni e rinnovi

1. Il concessionario si impegna a provvedere a sua cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto e ad assicurarne il decoro e salvo che la concessione non preveda diversamente.
2. Il mancato esercizio della Concessione deve essere adeguatamente motivato e preventivamente comunicato, con almeno 15 giorni di preavviso, e non potrà eccedere i 30 giorni nell'anno solare ovvero il termine diverso eventualmente previsto nell'atto di concessione.
3. Maggiori periodi di non esercizio potranno essere autorizzati esclusivamente in dipendenza di trasformazioni del manufatto preventivamente concordate.
4. L'esercizio delle attività commerciali e le loro vicende giuridiche legate alla, sospensione, voltura ecc… resta disciplinato dalla specifica normativa fatte comunque salve le condizioni di esercizio di cui ai commi precedenti che si intendono perciò prevalenti.
5. Il rinnovo della Concessione per chioschi a carattere commerciale privato è possibile soltanto ove previsto nella concessione originaria e deve essere comunque richiesto entro la scadenza. Al momento della richiesta il Concessionario deve essere in regola con i pagamenti e non avere contenziosi in essere e/o gravi contestazioni pendenti.
6. La determinazione del Comune in esito al rinnovo può essere sospesa per dare modo al concessionario, che ne abbia fatto richiesta, di adeguarsi ad eventuali morosità o altre inadempienze.

Art. 11 – Casi di recesso unilaterale

1. Il Comune potrà recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella Convenzione per giustificati motivi di interesse pubblico con il solo onere di notificare al Concessionario, con preavviso di almeno tre mesi, l'intenzione di recedere con i relativi motivi a giustificazione.
2. Il Comune si riserva inoltre di ridurre detto termine di preavviso qualora lo stesso sia incompatibile con l'esigenza di tutela dell'interesse pubblico che motiva il recesso.
3. Nei casi suddetti di recesso qualora il manufatto sia di proprietà del Concessionario questi ha la facoltà di recuperarlo provvedendo al ripristino dell'area.
4. In ogni caso il Concessionario, fermo restando il termine assegnato per liberare e ripristinare l'area, può proporre il trasferimento della Concessione in altra area affrontandone ogni spesa ed onere, compreso quello di individuarla.

5. Il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunziare alla Concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno 6 (sei) mesi prima senza pretesa di restituzione del canone anticipato e senza diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti. Il manufatto realizzato, ove di proprietà del Concessionario, viene acquisito al patrimonio comunale.

Art. 12 – Termine della Concessione e riconsegna delle aree

1. Al termine della Concessione qualora la rimozione sia da effettuarsi a cura e spese del Concessionario questa dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni ripristinando la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'istallazione del manufatto.
2. Qualora il manufatto appartenga al Comune e debba da questi essere rimosso è comunque obbligo del Concessionario lasciarlo libero da ogni merce e accessorio, pulito, disconnesso dalle utenze, e provvedere, sempre nel termine di 30 (trenta) giorni dal termine della Concessione, alla formale verifica in contraddittorio con il Comune e consegna delle chiavi e quant'altro occorrente.
3. Qualora il manufatto appartenga al Comune e non è destinato alla rimozione è comunque obbligo del Concessionario lasciarlo libero da ogni merce e accessorio, pulito, connesso alle utenze, e provvedere, sempre nel termine di 30 (trenta) giorni dal termine della Concessione, alla formale verifica in contraddittorio con il Comune dello stato di corretta manutenzione, lettura dei contatori e consegna delle chiavi e quant'altro occorrente.
4. Per i chioschi a carattere commerciale divenuti liberi il Comune si riserva la facoltà di selezionare un nuovo Concessionario con le modalità che saranno vigenti al momento.

Art. 13 – Revoca (o decadenza) della Concessione

1. Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente e dall'art. 9 del presente regolamento, la revoca della Concessione può essere pronunciata per i seguenti casi:
   a. per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
   b. per mancato pagamento del canone concessorio qualora la morosità perduri oltre i tre mesi;
   c. per inosservanza degli obblighi previsti nella Concessione o nel presente Piano di Settore;
   d. nei casi di mancato esercizio di cui al precedente art. 10;
   e. quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata;
   f. quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al suo stato originario assentito o consegnato;

g. per grave danneggiamento al manufatto imputabile al Concessionario per causa non fortuita, fatta salva comunque l'azione penale;
h. perla perdita dei requisiti di legge in capo al Concessionario.

2. Nel caso di cui alla lettera a. il procedimento è disciplinato dal precedente art. 11. Negli altri casi la pronuncia di revoca deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti con l'assegnazione di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni al Concessionario per porre rimedio.
3. In relazione al precedente comma 1 lettere e. ed f. si ribadisce che è fatto tassativo divieto al Concessionario di apportare qualsiasi modifica allo stato originario dei manufatti, consegnati o assentiti, nonché di posizionare in prossimità dei chioschi apparecchiature, arredi, dehors, espositori merci o altro senza la preventiva espressa autorizzazione del Comune.
4. L'autorizzazione di cui al precedente comma sarà disciplinata da specifica separata regolamentazione. Fino a tale momento, in via transitoria, l'occupazione con espositori merci potrà essere concessa di anno in anno per espositori limitati e ordinati e a condizione che gli stessi vengano ripiegati all'interno del chiosco al momento della chiusura giornaliera.
5. Analogamente, in via transitoria, l'occupazione con dehors esclusivamente aperti potrà essere concessa di anno in anno secondo quanto stabilito dalla regolamentazione per i dehors, senza alcuna deroga per strutture innovative, ovvero per massimo il doppio della superficie del chiosco e fino ad un massimo di 50 mq.

Art. 14 – Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nei pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
2. In caso di grave morosità del Concessionario lo stesso può, anche successivamente all'avvio del procedimento di revoca di cui all'art. 13 comma 1 lettera b), avanzare proposta di dilazione del proprio debito qualora il ritardo non sia imputabile alla propria volontà.
3. La proposta di dilazione non produce alcun effetto se non è accompagnata dal pagamento di una parte del proprio debito.
4. Di norma, fatti salvi casi più sfavorevoli che devono essere adeguatamente motivati, alla richiesta di rateizzazione deve essere pagato almeno il 20% del debito e le rate successive devono essere al massimo 4 (quattro), uguali e trimestrali.
5. Il Concessionario che ha presentato proposta di dilazione è tenuto ad attenersi alla stessa anche in caso di silenzio del Comune. L'eventuale procedimento di revoca della Concessione per morosità resta comunque pendente fino all'estinzione totale del debito comprensivo di interessi.

Art. 15 – Garanzia a corredo della domanda

1. Qualora la selezione del contraente avvenga attraverso una procedura di

evidenza pubblica il bando o l'avviso possono prevedere la presentazione di una garanzia denominata provvisoria a corredo della richiesta.
2. L'importo della garanzia è pari al due per cento del canone complessivo e può essere prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della dell'ente che ha avviato la procedura di evidenza pubblica.
4. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento.
5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione della Concessione dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento del perfezionamento della Concessione medesima.

Art. 16 – Garanzie di esecuzione

1. Il Concessionario per la sottoscrizione della Concessione deve costituire una garanzia, denominata definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le medesime modalità di cui all'art. 15.
2. L'importo della garanzia è pari a due annualità del corrispettivo di cui all'art. 7 ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Concessione, compreso il pagamento dei corrispettivi, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni.
3. Il Comune può esigere dal Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
5. La garanzia di cui al presente articolo è svincolata al termine della Concessione solo in seguito a verifica di ottemperanza che dovrà avvenire nel termine di 60 giorni.
6. Il Concessionario per la sottoscrizione della Concessione è obbligato a costituire anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento alle aree concesse o limitrofe o dei manufatti imputabili al Concessionario. La stessa assicura altresì la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi che siano riconducibili ad attività del Concessionario.
7. La polizza di cui al precedente comma ha un massimale per danni alla proprietà pari al valore forfettariamente stimato per la stessa e per RCT variabile da un minimo di 500.000 euro ad un massimo di 2.000.000 di

euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione della Concessione e cessa alla data di verifica di ottemperanza.

Parte II – Disposizioni di carattere tecnico

Art. 17 – Tipologia e dimensioni del chiosco

1. Le soluzioni formali fornite sono quelle alle quali il progettista deve attenersi, scegliendo fra le possibilità offerte quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza di dover inserire correttamente il manufatto nell'ambiente e di adeguare il medesimo alle sue funzioni specifiche.
2. Le dimensioni del manufatto devono sempre e comunque essere contenute entro i limiti massimi dettati dal presente regolamento.
3. Fatto salvo il rispetto di quanto qui previsto per quanto riguarda la soluzione formale, dimensioni e materiali da adottare, il progettista deve indicare tutti gli elementi strutturali ed accessori del manufatto in base a destinazione commerciale e collocazioni specifiche.
4. Le distanze minime rispetto al filo strada devono rispettare le previsioni del vigente Codice della Strada e del regolamento di attuazione e sono comunque improntate al perseguimento dei criteri di sicurezza stradale.
5. La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione con l'esclusione della copertura. La copertura può eccedere il perimetro esterno relativo al chiosco per una profondità non superiore a 1,20 m sul fronte di vendita ed a 0,60 m sugli altri fronti, con un minimo di 0,30 m su tutti i fronti del manufatto.
6. Il bordo inferiore della copertura non può avere un'altezza minima inferiore a 2,50 m dal piano medio di calpestio.
7. La superficie complessiva del chiosco, misurata sulla proiezione a terra del perimetro del manufatto, escluse le sporgenze della copertura, (superficie Lorda di pavimento – SLP) non deve superare la superficie convenzionale concessa per ogni singolo spazio per un massimo, ove l'area lo consenta, di 50 mq per i chioschi esistenti alla data di approvazione del presente regolamento e 50 mq per quelli di nuova installazione.
8. Il canone patrimoniale relativo allo spazio pubblico o privato ad uso pubblico in aree libere, nelle quali possono installarsi nuovi chioschi, è calcolato con espresso rimando a quanto disciplinato al Capo IV "occupazione di spazi e aree pubbliche" del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".
9. La superficie del chiosco, deve includere al suo interno eventuali depositi di merci o materiali ed i servizi igienici, conformi alla legge13/89 e D.M. 236/89.

10. Una volta installato il chiosco si può realizzare un dehors purché sia a cielo aperto e strutturato con tavoli, sedie e ombrelloni secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale per i dehors. L'amministrazione comunale valuterà caso per caso la possibilità di realizzare un dehors come ampliamento della superficie del chiosco. Si precisa che in ogni caso la dimensione del dehors non può superare il doppio della superficie del chiosco e fino ad un massimo di 50 mq. Il dehors annesso al chiosco è soggetto al pagamento del canone secondo le modalità previste dallo specifico regolamento dei dehors.

Art. 18 – Qualità del manufatto

1. Per rispondere al principio di pulizia formale che deve caratterizzare il manufatto, sulle superfici esterne non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, arrecando disturbo visivo.
2. Il chiosco è da realizzare con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.
3. Eventuali apparati illuminanti devono essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare.
4. La superficie di vendita deve svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.
5. Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali all'interno del chiosco.
6. Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.
7. È consentito nel rispetto delle leggi in vigore e previa apposita autorizzazione, l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) purché di dimensioni limitate, anche luminosi, anche con movimento meccanico.
8. È consentito l'inserimento di un elemento-segnale (a segnalare la funzione del chiosco) anche verso l'esterno. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari anche se realizzati su supporti auto-adesivi. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia.
9. È consentita, ai soli fini di oscuramento, l'installazione di tende, che saranno oggetto di autorizzazione specifica e in conformità alle norme del Regolamento edilizio; l'area sottostante non potrà essere occupata con alcun tipo di materiale o utilizzata come dehors.

Art. 19 – Tipologie, materiali, caratteristiche e funzionalità dei manufatti

1. Le tipologie di chiosco devono privilegiare le piante quadrate, rettangolari e ottagonali. Soluzioni alternative dovranno ottenere il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale.

2. Gli aspetti costruttivi / tipologici e dei materiali dovranno ottenere il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale.
3. I chioschi devono rispettare i disposti della Legge 13/89 e del D.M. 236/89, in particolare devono essere dotati di tutti quegli accorgimenti atti a consentire il superamento delle barriere architettoniche.
4. I chioschi non devono ostacolare l'accesso a caditoie, camerette di ispezione, ecc … , eventualmente presenti nell'area di impianto.
5. Per quanto riguarda gli allacciamenti dei servizi di rete (fognari, elettrici, acquedotto ecc..) il concessionario dovrà provvedere autonomamente con la presentazione di apposite istanze rivolte agli enti e soggetti gestori, secondo le vigenti disposizioni normative e le modalità regolate dal medesimo gestore del servizio pubblico.
6. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento non includono alcun procedimento autorizzativo di cui al precedente comma 6.

Parte III – Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 – Norme finali

1. Nel caso di termine della concessione e di mancato interesse del Concessionario ad una eventuale nuova e diversa Concessione legata all'esecuzione dell'intervento di riprogettazione l'amministrazione si riserva di non avviare le procedure per la selezione del Concessionario e di classificare il manufatto come soggetto ad intervento di rimozione attraverso specifica deliberazione della Giunta Comunale.
2. La regolamentazione delle Concessioni contenuta nel presente regolamento, avente natura generale, può trovare applicazione, nei propri principi, per le altre Concessioni quando specifiche norme regolamentari non dispongano diversamente e in modo più favorevole per il Comune.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rimanda alla legislazione vigente in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sicurezza, commercio.

ELENCO ALLEGATI

Allegato A: tav. 1 - “Planimetria generale di individuazione delle aree per nuovi chioschi”